

strade ferrate, e dimostrò loro che esisteva appunto nei cantieri dello Stato il materiale che occorreva e che voleva alcuno asserire non avere disponibile il Governo; e non solo gli onorevoli miei colleghi, ma anche il signor ministro per l'agricoltura e commercio, posso formalmente di tanto assicurare, ed in uno lo accerto non essere stato mio pensiero di accusare menomamente di mancanza di buona volontà alcuno dei capi del Ministero dei lavori pubblici, ma solo stabilire come pur troppo sovente alle loro buone volontà ed indipendentemente da loro, si succedono fatti strani per lo meno quale quello del ritardo di consegna di materiale che accennai. (*Ai voti!*)

**PRESIDENTE.** Queste discussioni non possono venir in acconcio che quando si discuterà la legge. Ora si tratta solo di vedere se domani debbono essere convocati gli uffici per essere ivi discussa la legge.

Chi intende che domani debbano essere convocati gli uffici per quest'oggetto si alzi.

(Saranno convocati.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER TRASFERIMENTO AL DEMANIO DI BENI ECCLESIASTICI.**

**PRESIDENTE.** Siamo finalmente all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione della legge di passaggio al demanio dei beni stabili della Cassa ecclesiastica.

Ieri la Camera ha chiusa la discussione generale.

La parola, come di metodo, prima di scendere alla discussione degli articoli, fu riservata al relatore.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Fu chiusa ieri la discussione generale.

La facoltà di parlare non ispetta che al relatore.

**BRIGANTI-BELLINI, relatore.** Gli oratori che ieri parlarono... (*Rumori*)

**MELLANA.** Passiamo agli articoli.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha diritto di parlare.

**MELLANA.** Il diritto non è iscritto nel regolamento; io lo contesto.

**PRESIDENTE.** È una consuetudine sempre mantenuta dalla Camera e seguita pur anche nella tornata di ieri. Il presidente non può distruggerla.

**MELLANA.** E se il relatore volesse rinunciare?

**PRESIDENTE.** Ma altro è che egli abbia la facoltà, altro è che abbia l'obbligo. (*Risa*)

*Voci.* Ai voti! Avanti! Rinunci! Parli!

**BRIGANTI-BELLINI, relatore.** Se la Camera preferisce di passare agli articoli, io sono agli ordini della Camera; però i miei colleghi insistono che io esprima alcune idee che la Commissione crede utili di esporre alla Camera. Ove però questo si possa fare parlerò dopo l'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Si intenderà riservata al relatore la facoltà di svolgere le sue idee dopo l'articolo 1.

Avendo il deputato Sanguinetti proposto tre articoli da sostituirsi ai tre articoli della legge 1, 2 e 3, leggerò gli articoli 1, 2 e 3 del progetto, poi quelli proposti dal deputato Sanguinetti in sostituzione.

« Art. 1. I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del regio commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio 1861 dell'altro regio commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane, passano al demanio dello Stato.

« Art. 2. In corrispettivo di questa cessione il Governo è autorizzato ad iscrivere in testa alla Cassa ecclesiastica una rendita del 5 per cento sul Gran Libro del debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al demanio.

« Art. 3. Il ministro delle finanze, unitamente al ministro di grazia e giustizia e dei culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Commissione provinciale per l'accertamento del valore dei beni demaniali colle norme dei contratti, dei registri regolari o dei catasti, e, in caso di mancanza o anche d'insufficienza di tali elementi, con perizie sommarie di cui il sistema verrà fissato da regolamento. »

*Articoli da sostituirsi della Commissione.* — « Art. 1. I capitali provenienti dalle vendite fatte o da farsi dei beni appartenenti alla Cassa ecclesiastica passeranno alle finanze dello Stato.

« Art. 2. In corrispettivo di questa cessione il Governo iscriverà in testa alla Cassa ecclesiastica una rendita del 5 per cento sul Gran Libro del debito pubblico, corrispondente al capitale ricevuto.

« Art. 3. La Cassa ecclesiastica dovrà, ad istanza del ministro delle finanze e attenendosi alle norme stabilite per la vendita dei beni demaniali, procedere alla vendita dei beni immobili alla medesima devoluti o da devolversi, in virtù della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del regio commissario straordinario nell'Umbria, 3 gennaio 1861 dell'altro regio commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**RICCIARDI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Sull'ordine della discussione ha la parola.

**RICCIARDI.** Il signor presidente sa bene aver io presentato un emendamento molto più radicale di quello del deputato Sanguinetti, il perchè io domando la precedenza in isvolgerlo.

**PRESIDENTE.** Il presidente sa bene che il deputato Ricciardi ha proposto un emendamento all'articolo 2, e l'ha qui sott'occhio. Il deputato Sanguinetti ha invece proposto in via di emendamento tre articoli da surrogarsi agli articoli 1, 2 e 3 della Commissione. Quindi